



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0018098 del 10/07/2015

Pratica N.

Ref. Mittente:

ENI S.p.A Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Taranto
Trasmessa via PEC
enirmtaranto.dir@pec.eni.it

e p.c.

Presidente f.f. della Commissione Istruttoria
AIA-IPPC
prof. Armando Brath
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

ISPRA
via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Eni S.p.A. Raffineria di Taranto - ID 884: Procedimento di modifica sostanziale inerente la richiesta delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 dell'allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 - Richiesta integrazioni.

Con riferimento al procedimento in corso di modifica sostanziale inerente la richiesta delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 dell'allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 presentata da codesta Società, come richiesto dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, con nota del 08/07/2015, prot. n. CIPPC/2015/1302, si invita codesta Società ad integrare la documentazione già presentata in sede di istanza, con le informazioni di seguito specificate:

- indicazione di tutti gli impianti di combustione (anche se di potenza inferiore ai 15 MWt) e degli altri impianti afferenti al camino/punto emissivo, ivi compresi quelli elencati al comma 15 dell' Art. 15 (ad. es. Claus, rigenerazione dei cat. di craking, etc.);
- portate di ognuno degli affluenti e le relative caratteristiche dei "fumi"; per gli impianti di combustione dovrà altresì essere indicata la "potenza";
- per gli impianti di combustione l'indicazione della tipologia di combustibili utilizzati (per ciascun combustibile dovrà inoltre essere indicata la provenienza, specificando se prodotto in situ - cfr. parere del Consiglio di Stato n. 2236/2013, che si allega), e le

Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00
Funzionario responsabile:
DVA-4RI-AIA-11_2015-0081.DOC


relative percentuali, come medie mensili degli ultimi tre anni di esercizio e riferite all'assetto impiantistico per cui si chiede la deroga;

- dati emissivi, come medie mensili, degli ultimi tre anni, unitamente all'indicazione della provenienza del dato (desunto da monitoraggio in continuo, diretto od indiretto).

Ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m., si invita codesta Società a provvedere **entro 60 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Si invita, altresì, codesta Società, qualora ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste, ciò al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe Lo Presti)



All.: c.s.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0036629/GAB del 21/05/2013



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0011765 del 22/05/2013

Alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale - Quesito

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, il parere del
Consiglio di Stato in merito al quesito in oggetto indicato

IL VICE CAPO DI GABINETTO

(Dott. *Paolo Puntoni*)





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2236/2013

Roma, addì - 9 MAG. 2013

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
QUESITO:

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
400/2013, emesso dalla SEZIONE SECONDA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
D. LEG. 3 APRILE 2006 NR. 152 IN
MATERIA DI VALORI LIMITE DI
EMISSIONE PER IMPIANTI MULTI
COMBUSTIBILE SOGGETTI AD AIA**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N. _____

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0036102/GAB del 13/05/2013

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Ufficio di Gabinetto
10 MAG. 2013
Il Vice Capo di Gabinetto

Numero 2236/2013 e data - 9 MAG 2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2013

NUMERO AFFARE 00400/2013

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Applicazione della disciplina d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valori limite di emissione per impianti multicomcombustibile soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Quesito.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2510 del 30/01/2013, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

per le raffinerie di petrolio greggio, rientranti nella categoria di cui al punto 1 dell'allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pone un quesito concernente i valori limite di emissione degli impianti che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili (c.d. impianti multicomcombustibile).

Premesso che, nel caso di impianti multicomcombustibile, si applica, in linea generale, ai sensi della disposizione di cui al punto 3.2 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, il criterio per cui il valore limite è determinato attraverso la "media ponderata" dei singoli limiti previsti per ciascun combustibile utilizzato, l'Amministrazione pone un problema interpretativo dei successivi punti 3.3 e 3.4, contenenti disposizioni specifiche nel caso di utilizzo nell'impianto di residui di raffinazione.

2. Il punto 3.3, in particolare, prevede che l'autorità competente, in sede di autorizzazione, in deroga a quanto previsto al punto 3.2 (criterio della media ponderata dei valori di tutti i combustibili utilizzati), possa applicare il valore limite del "combustibile determinante", inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, quando l'impianto multicomcombustibile utilizzi i residui di distillazione e di conversione della raffinazione di petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi, sempre che la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.

Spiega l'Amministrazione che la ratio di tale disposizione è quella di incentivare il recupero dei residui del processo di raffinazione, a beneficio dell'ambiente.

Dubita, tuttavia, del significato dell'espressione "per il proprio consumo", nel

sensu che essa debba essere interpretata in senso restrittivo, come consumo dell'impianto, con esclusione del caso in cui l'eventuale esubero venga ceduto a terzi per essere reimpiegato in altre attività produttive, tesi per la quale propende in base all'esame della normativa europea di settore (art. 8, par.2 della direttiva 2001/80/CE ed art. 40, par. 2, della direttiva 2010/75/UE) e della coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti dalla norma; ovvero nel senso di considerare come "proprio consumo" anche il caso in cui i residui di raffinazione non siano integralmente utilizzati nell'impianto oggetto di autorizzazione, ma siano impiegati in altri impianti rientranti nello stesso gruppo societario. Tale seconda interpretazione discenderebbe dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/99 (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), secondo cui è considerato autoproduttore "la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica....per uso proprio ovvero per uso di società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante", dalla quale si desumerebbe una assimilazione tra "autoproduzione" e "proprio consumo".

3. Il punto 3.4 prevede, a sua volta, che, in alternativa a quanto previsto al punto 3.3, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, possa applicare diversi valori limite medi di emissione (1000 mg/Nm agli impianti anteriori al 1988 ed al 2006; 600 mg/Nm agli impianti nuovi) per il biossido di zolfo.

L'Amministrazione chiede, tenuto conto dell'espressione "in alternativa a quanto previsto dal punto 3.3", se tali valori possano essere applicati alla sola emissione di biossido di zolfo (lettere a) e b)), fermi restando gli altri requisiti



previsti al punto 3.3 per gli altri inquinanti – tesi per la quale l'Amministrazione propenderebbe sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione - ovvero se al regime emissivo per il biossido di zolfo degli impianti multicomcombustibile si applicherebbe una disciplina speciale e autonoma rispetto a quella propria degli impianti della medesima tipologia che utilizzano residui di raffinazione, così escludendosi l'applicazione della disciplina di cui al punto 3.3.

4. L'Amministrazione precisa che, pur avendo il quesito una portata generale, perseguendo lo scopo di chiarire l'interpretazione delle suddette disposizioni per tutti i casi di rilascio di AIA per impianti multicomcombustibile, la soluzione indicata troverebbe immediata applicazione per lo stabilimento della Raffineria di Gela s.p.a., avendo il gestore rappresentato l'intenzione di avvalersi della deroga di cui al punto 3.4 in applicazione del regime dell'autoproduzione.

Considerato:

5. Preliminarmente, si osserva che la circostanza che la soluzione fornita al quesito trovi immediata applicazione in un caso di specie non costituisce ostacolo alla sua ammissibilità.

Invero, in mancanza di un contenzioso – attuale o potenziale - il quesito, che non concerne un singolo atto di gestione, in merito all'ordinario svolgersi dell'azione amministrativa, bensì investe una questione, occasionata dall'atto di gestione, avente comunque carattere generale, è da ritenersi ammissibile, anche dopo la riforma di cui alla legge n. 127 del 199 (Consiglio di Stato, Sez. II, Ad. 11 aprile 2012, n. 3081/2011; analogamente, per il caso di un quesito occasionato da attività gestionali, ma inerente ad una serie indeterminata di

casi, cfr. parere Consiglio di Stato, Sezione II, 12 novembre 2003 n. 1855 del 2003). Ai fini del parere richiesto, dunque, il caso concreto si configura quale mera occasione per introdurre una questione di carattere generale, che è la causa predominante dell'attivazione della fase consultiva, allo scopo di correttamente impostare sul piano della legittimità e del buon andamento l'azione amministrativa, il che rende in definitiva ammissibile il quesito posto alla Sezione (cfr. parere Cons. St. Comm. Spec. 10 luglio 2012, n. 5107/2012).

6. Con detta richiesta di parere, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le raffinerie di petrolio greggio, intende conoscere l'interpretazione delle disposizioni di cui ai punti 3.3 e 3.4. della parte I dell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), in materia di valori limite di emissione degli impianti multicom bustibili, ossia di quegli impianti che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili.

7. In deroga alla regola generale per cui agli impianti multicom bustibile vanno applicati i valori limite di emissione risultanti dalla media ponderata dei valori di tutti i combustibili utilizzati, la prima delle disposizioni citate ammette l'applicazione del solo valore limite del combustibile determinante – ossia del combustibile con il più elevato limite di emissione - per gli impianti multicom bustibile che utilizzino i residui di distillazione e di conversione della raffinazione di petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, alle seguenti condizioni:

a) che i residui vengano utilizzati *“per i propri consumi”*;

b) che il calore fornito dal combustibile determinante risulti pari almeno al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.

Si pone, dunque, un problema di interpretazione della condizione dei “propri consumi”, a seconda che essa si intenda alla stregua di obbligo di riutilizzo da parte dello stesso impianto multicomcombustibile oppure in analogia al concetto di “autoproduzione” di cui all’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 79/99 (Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), secondo cui è autoproduttore *“la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica...per uso proprio ovvero per uso di società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante”*, dalla quale si desumerebbe una assimilazione tra “autoproduzione” e “proprio consumo”. Dalla seconda interpretazione discenderebbe la possibilità per il gestore di cedere a terzi parte dei residui, senza con ciò far venir meno il requisito del consumo proprio.

8. Al riguardo la Sezione condivide l’interpretazione restrittiva – secondo cui il proprio consumo si configura nel caso di utilizzo da parte dell’impianto ed è escluso in caso di cessione a terzi - per la quale propende, peraltro, anche l’Amministrazione richiedente, per i motivi che seguono.

9. La disposizione considerata recepisce la normativa europea che, fin dalla direttiva 23.10.2001 2001/80/CE, ha sempre ammesso la deroga, per gli impianti multicomcombustibile, alla regola del valore limite di emissione di ciascun combustibile o dei valori limite di emissione ponderati per combustibile, nel caso di “impianti multicomcombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo” (art. 8, comma 2 dir 2001/80/CE).



Come osservato dall'Amministrazione, la disposizione persegue la finalità di favorire il reimpiego dei residui del processo di raffinazione, a beneficio dell'ambiente, stabilendo un regime più vantaggioso per il gestore anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Dalla disposizione citata – riprodotta quasi identicamente dall'art. 40, comma 2 della direttiva 2010/75/UE e recepita dal d. lgs. n. 152/2006 – si evince chiaramente che l'uso dei residui cui è correlato il “consumo loro proprio” si riferisce unicamente all'impianto di combustione multicomcombustibile, inteso in senso fisico, tralasciando ogni riferimento, in senso giuridico, al soggetto o ai soggetti collegati titolari anche di altri impianti. Conseguentemente, la disposizione non può lasciare adito, anzitutto sul piano letterale, ad un'interpretazione che equipari il consumo proprio - ossia mediante riutilizzo da parte dello stesso impianto che produce i residui di raffinazione - alla cessione del combustibile derivante dalla raffinazione a terzi.

10. D'altro canto, la riconnessione di un regime di favore al consumo proprio, inteso in senso fisico, riguarda non solo i valori limite di emissione, ma anche il regime fiscale, che ruota tutto sulla nozione di officina, quale luogo fisico (cfr. Cass, Sez, V, sent. 7.3.2012, n. 3537), con conseguente esclusione dell'estensione del regime agevolativo, nel caso di imprese collegate a quella titolare dell'impianto, sebbene situate in un unico polo produttivo.

11. A ciò si aggiunga che la norma alla quale si ricollegerebbe l'interpretazione estensiva di “proprio consumo” attiene alla diversa fattispecie dell'autoproduzione di cui al decreto legislativo 16.3.1999, n. 79, concernente la materia del libero mercato dell'energia elettrica, in particolare quanto al

regime dei prezzi applicati (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2000, n. 3796), mentre la disposizione oggetto di quesito è preordinata alla difesa dell'ambiente dalle emissioni. L'equiparazione tra uso proprio ed uso da parte delle società controllate o collegate al produttore di energia elettrica non può che valere ai soli fini della definizione dell'autoproduttore, come peraltro espressamente indicato dall'art. 2 del d. lgs. n.79/1999 (*"Agli effetti del presente decreto....."*), escluso ogni effetto in ordine ad interpretazioni che investano disposizioni diverse, preordinate al conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale.

12. Anche per quanto riguarda il secondo profilo, concernente l'interpretazione della disposizione di cui al successivo punto 3.4, il dato testuale non consente di escludere l'applicazione dei criteri per la fissazione dei valori limite di emissione di cui al punto 3.3 ad emissioni di inquinanti diversi dal biossido di zolfo.

La disposizione appare più chiara ove confrontata con l'art. 40, par. 3 della direttiva 2010/75/UE , secondo cui *"Per gli impianti di combustione multicom bustibile previsti dall'art. 30, paragrafo 2, che usano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, si possono applicare i valori limite medi di emissione di anidride solforosa di cui all'allegato V, parte 7, invece dei valori limite di emissione fissati a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo"*.

In base ad un'interpretazione letterale, la possibilità concessa in alternativa ai criteri di cui ai par. 1 e 2 pare, infatti, circoscritta ai soli limiti di emissione del biossido di zolfo. Coerentemente con essa va, quindi, interpretata anche la


corrispondente disposizione di recepimento nel diritto interno.
Peraltro, l'Amministrazione non fornisce alcun elemento, sotto il profilo tecnico, da cui possa desumersi una diversa *ratio* della disposizione, nel senso che la presenza di particolari limiti di emissione del biossido di azoto condizioni i valori degli altri combustibili giustificando, anche per questi, una deroga ai criteri generali, sicché l'interpretazione letterale appare quella preferibile.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.


L'ESTENSORE

Francesca Quadri



IL PRESIDENTE F/F

Gerardo Mastrandrea



IL SEGRETARIO

Cristina Manuppelli

